DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 689/2008 SULL'ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

Art. 4

Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 9 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche

Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore o l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorita' nazionale designata il quantitativo esportato o importato nell'anno precedente, attraverso le dogane nazionali, della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Versione in vigore dal 20 dicembre 2011, non più in vigore dal 2 aprile 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
Estremi	Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-200-2011/art-4-violazione-dell-obbligo-derivante-dall-articolo-9-del-regolamento-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it